



**REGOLAMENTO**  
**PER LA REALIZZAZIONE**  
**DI INTERVENTI**  
**E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI**  
**IN CAMPO SOCIALE**

- ✓ **Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.06.1999**
- ✓ **Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2004**
- ✓ **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/05/2006**
- ✓ **Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/10/2023**

## **CAPO I**

### **FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina attività che il Comune di Alezio esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art.25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dell'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n 109, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo.

#### **Art. 2**

##### **Interventi e prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Alezio attiva:

- 1) un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 6) spese mediche non mutuabili, riconosciute dal S.S. Nazionale e trasporti in luoghi di cura e centri specialistici;
- 7) spese per funerali;
- 8) spese per rette di ricovero minori e ragazze madri;
- 9) spese per rette di degenza in luogo di cura e specializzato convenzionato con il S.S. Nazionale.

## **Capo II**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

#### **Art. 3**

##### **Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

#### **Art.4**

##### **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

#### **Art. 5**

##### **Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

- b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo.

A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a £.50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a £. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 10% del suo valore.

#### **Art. 6**

##### **Disposizione transitoria**

La condizione di assistibilità è disciplinata dai criteri stabiliti nella tab. A del presente regolamento sino a quando non entrerà in vigore il sistema di indicatore della situazione economica di cui al D. Lgs. N. 109/98.

## **CAPO III MINIMO VITALE**

### **Art. 7**

#### **Definizione**

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni della vita.

Il Comune di Alezio assume, quale valore economico del "minimo vitale", l'importo annuo di € 6.708,00, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Per gli interventi di natura economica disciplinati nel presente regolamento si prevede la possibilità di derogare ai limiti ISEE di cui ai precedenti commi nell'ipotesi di particolari situazioni caratterizzate dalla presenza nel nucleo di soggetto portatore di handicap.

Dette situazioni devono essere debitamente documentate ed istruite e relazionate dall'Assistente Sociale referente.

### **Art. 8**

#### **Caratteristiche degli interventi**

Il Comune di Alezio attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative ma equi valenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria elargizione di somme di denaro anche per eventuali spese di canone d'affitto;
- b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di denaro. L'ausilio potrà riguardare, ad esempio, la contribuzione per spese funerarie o per spese mediche non mutuabili di cui all'art. 2 del presente regolamento. Potrà altresì riguardare le spese di trasporto in luoghi di cura o centri specializzati sulla base di idonee certificazione ed indicazione medica, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

### **Art. 9**

#### **Destinatari**

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Alezio.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 7.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non eccede la soglia di £.70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo, contratto per l'acquisto di tale abitazione.

E' ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a £. 5.000.000.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

## **Art. 10**

### **Modalità di presentazione della domanda**

La domanda va presentata all'ufficio protocollo del Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Nelle more dell'emanazione la domanda dovrà essere presentata come da mod. all. B.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, oltre a quanto già presentato a corredo della stessa.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, provvede l'Ufficio Servizi Sociali anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

## **Art. 11**

### **Beni mobili registrabili**

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili a sensi dell'art. 2653 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

## **Art. 12**

### **Istruttoria della domanda**

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dall'Ufficio Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto possono essere eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Polizia Municipale.

L'Ufficio Servizi Sociali, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige una relazione che viene posta all'esame della G.C.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

## **Art. 13**

### **Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva, nei confronti dei parenti capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

#### **Art. 14**

##### **Assegnazione dell'assistenza economica — modalità e limiti**

La Giunta Comunale sulla base della relazione predisposta, delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio non potrà essere superiore a € 258,23 mensili.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a € 2.000,00 per esercizio finanziario; potranno beneficiarne anche coloro che pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

#### **Art. 14 BIS**

##### **Deroga ai limiti-Contributo per spese funerarie**

Costituisce deroga al limite di € 516,00 (£. 1.000.000) posto all'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, il contributo per spese funerarie il quale potrà coprire sino ad un massimo di € 1.549,37 (£. 3.000.000) del totale della spesa sostenuta e documentata, laddove ricorrano particolari condizioni di bisogno il cui valore economico ISEE non superi la soglia del minimo vitale stabilito.

### **CAPO IV**

#### **ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art. 15**

##### **Definizione**

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto ad:

- a) Anziani, soli o in coppia, minori, portatori di handicap, completamente non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) Anziani, minori, portatori di handicap inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) Anziani, minori, portatori di handicap temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari.

#### **Art 16**

##### **Finalità**

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati e integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

#### **Art.17**

##### **Prestazioni**

Al servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

1. cura della persona e dell'abitazione;
2. preparazione dei pasti;
3. prestazioni di lavanderia;
4. disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);

5. promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
6. azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto.

### **Art.18**

#### **Ammissione al servizio**

L'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile di Settore, previa apposita istruttoria effettuata dal Servizio Sociale, che con relazione provvede ad accertare la presenza dei requisiti per l'accesso al servizio e ad attribuire il relativo punteggio.

Il servizio Sociale potrà verificare la situazione dell'utente anche tramite colloqui e/o visita domiciliare.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

### **Art. 19**

#### **Criteri di ammissione**

L'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale a favore di persone che vivono in condizioni socio economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

1. autonomia funzionale;
2. risorse finanziarie;
3. condizioni economiche dell'interessato;
4. condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

### **Art.20**

#### **Partecipazione al costo del servizio**

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio come segue:

- ISEE fino a € 6.708,00 servizio gratuito;
- ISEE da € 6.708,00 a € 7.197,00 compartecipazione pari a € 1,00 per costo orario;
- ISEE da € 7.197,00 a € 7.500,00 compartecipazione pari a € 1,50 per costo orario;
- ISEE da € 7.500,00 a € 10.000,00 compartecipazione pari a € 2,00 per costo orario;
- ISEE superiore a € 10.000,00 costo del servizio a totale carico dell'utente.

La quota di partecipazione dovrà essere versata nelle casse comunali mensilmente, in forma posticipata, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di erogazione del servizio, mediante apposito bollettino di c.c. postale intestato al Comune di Alezio, da ritirarsi presso gli uffici preposti.

La valutazione della condizione economica deve essere eseguita con riferimento all'intero nucleo familiare cui appartiene anagraficamente la persona assistita, così come definito dal DPCM 4 aprile 2001 n. 242.

### **Art. 20 BIS**

#### **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

I criteri da applicare per la formulazione della graduatoria, onde attribuire il relativo punteggio, sono i seguenti:

- Patologia;
- Situazione reddituale;
- Situazione socio-familiare.

## **PATOLOGIA**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Fasi terminali e stati comatosi          | punti 10 |
| 2. Paziente allettato a causa di patologia  | punti 10 |
| 3. Stati invalidanti e gravi demenze senili | punti 10 |
| 4. Altre patologie invalidanti              | punti 5  |

## **SITUAZIONE REDDITUALE**

- |   |          |
|---|----------|
| - Da € 0 sino all'importo stabilito per il minimo vitale € 6.708,00 | punti 15 |
| - Da € 6.708,00 a € 7.197,00  | punti 13 |
| - Da € 7.197,00 a € 7.500,00  | punti 10 |
| - Da € 7.500,00 a € 10.000,00                                       | punti 7  |
| - Oltre € 10.000,00   | punti 5  |

## **SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Anziani soli o in coppia   | punti 10 |
| 2. Minori con handicap appartenenti a nuclei con ISEE sino al limite del minimo vitale € 6.708,00 | punti 8  |
| 3. Anziani o coppie di anziani con figli residenti o domiciliati fuori del Comune                 | punti 6  |
| 4. Persone o coppie con figli residenti o domiciliati nel Comune                                  | punti 4  |
| 5. Persone o coppie conviventi con figli  | punti 2  |

### **Art.21**

#### **Parenti tenuti agli alimenti**

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 13.

## **CAPO V**

### **INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE**

#### **Art. 22**

##### **Definizione**

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

#### **Art. 23**

##### **Finalità**

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

#### **Art. 24**

##### **Domanda ed istruttoria**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 15% del trattamento minimo di pensione.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall' art. 154 del T.U. 18.06.31 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6.5.40 n. 635 e successive modifiche che regolano l' istituto del domicilio di soccorso.

Il competente Ufficio Servizio Sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili e mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

### **Art. 25**

#### **Retta a carico dell'anziano**

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare;
- c) il patrimonio immobiliare;
- d) beni mobili.

### **Art. 26**

#### **Recupero crediti**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, titoli, liquidità il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili, titoli e liquidità ereditati. Per le liquidità quali arretrati che eventualmente non fossero nella libera disponibilità, si procederà ad avvenuta erogazione delle somme all'erede) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditari), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

### **Art.27**

#### **Concorso dei parenti obbligati**

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.13

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Sino a quando non entrerà in vigore il sistema indicatore della situazione economica, di cui al D. Lgs. 109/98, si applicherà per la valutazione della situazione economica l'allegata tab. A

### **Art.28**

#### **Ammissione a beneficio**

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla G.C. su indicazione dell'Ufficio Servizi Sociali in base ai principi

di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria.

## **CAPO VI SPESE PER RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PROTETTE PER MINORI E RAGAZZE MADRI**

### **Art. 29**

#### **Definizione**

Per rette di ricovero in strutture protette per minori e ragazze madri si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio.

### **Art. 30**

#### **Finalità**

Il ricovero ha lo scopo di garantire al minore a rischio un adeguato processo di crescita psico-fisica e di socializzazione non perseguibile all'interno del nucleo familiare o alla donna in difficoltà nel portare a termine la gravidanza nel rispetto di tutte le norme emanate a tutela della maternità.

### **Art. 31**

#### **Ammissione al beneficio**

Per essere ammessi al ricovero nelle strutture protette dovranno essere presentate apposite relazioni da parte dei Consultori Familiari su specifico progetto relativo al beneficiario interessato. Il ricovero nelle strutture protette sarà stabilito dalla G.C. sulla base di quanto disposto nel progetto recupero.

## **CAPO VII INSERIMENTO IN AMBIENTE PROTETTO**

### **Art. 32**

#### **Definizione**

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dai Servizi Socio Assistenziali Distrettuali, con spesa parziale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, auto realizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e la dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione e disagio.

### **Art. 33**

#### **Destinatari**

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali.

### **Art. 34**

#### **Modalità di attuazione**

La Giunta Comunale, previa stipula di apposite convenzioni, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

L'Uff. dei Servizi Sociali, su segnalazione dei Servizi Sociali Distrettuali, individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta, dal servizio da cui è seguito, una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico - fisica del soggetto;
  - b) la necessità dell' inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
  - c) i tempi ed i modi dell' assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo;
  - d) l'impegno a seguire e a verificare costantemente l'andamento dell'inserimento lavorativo proposto.
- La Giunta Comunale sulla base delle risorse finanziarie della disponibilità della Cooperativa Sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale o altro ambiente protetto.

### **Art. 35**

#### **Oneri**

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della convenzione stipulata.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

## **CAPO VIII**

### **SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA**

#### **Art. 36**

##### **Definizione**

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere. L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune, ove disponibili.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina, anche in coabitazione con altri.

#### **Art. 37**

##### **Destinatari**

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti

#### **Art. 38**

##### **Procedura per la sistemazione**

La sistemazione avrà luogo con provvedimento della G.C. a seguito di istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio.
- b) Gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri.

Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art.3 e seguenti del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.6.

- c) Gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
  - d) Il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dalla G.C. anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- Al l'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

### **Art. 39** **Priorità**

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico.

### **Art. 40**

#### **Natura dell'immissione nell'alloggio**

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano di usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regolamenta l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera d) dell'art. 38 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza.

## **CAPO** **DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 41**

#### **Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale

### **Art. 42**

#### **Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti successivamente alla data di sua esecutività.

## ALLEGATO "A"

### a) composizione del nucleo familiare:

- coniuge a carico ..... 1 punto
- per ogni figlio minore a carico..... 2
- stato di vedovanza, separazione..... 1
- presenza di detenuti o ex detenuti..... 1
- presenza di tossicodipendenti ..... 1
- richiedente ragazza madre..... 2
- figli a carico disoccupati ..... 1

### b) beni:

#### casa in proprietà:

- di modeste condizioni ..... - 0,50
- di lusso ..... - 1

#### casa in locazione:

- canone sino a £. 300.000..... 1
- canone oltre £. 300.000 ..... 1,50

#### altri beni immobili:

- per ciascuno ..... 1

#### altri beni mobili:

- (auto, moto ecc.) per ciascuno ..... - 0,50

### c) attività lavorativa:

- da reddito zero sino a 8 milioni ..... 4
- da 8.000.000 a 12.000.000 ..... 3,50
- da 12.000.001 a 16.000.000 ..... 3
- da 16.000.001 a 22.000.000 ..... 2,50
- da 22.000.001 a 35.000.000 ..... 2
- da 35.000.001 a 45.000.000..... 1

### d) condizioni di salute -

#### - invalidità fisica:

- dal 50% al 74% ..... 1
- dal 75% al 100% ..... 2

### e) contributi da altri Enti Pubblici o Privati

in presenza di contributi o esoneri di tickets per fruizione di servizi da parte di Enti Pubblici o privati o dall'Ente.....

1^ Fascia da punti 12 e oltre \_\_\_\_\_

2^ Fascia da punti 11,50 a punti 8,50 \_\_\_\_\_

3^ Fascia da punti 8,50 a punti 5,50 \_\_\_\_\_

4^ Fascia da punti 5 a punti 0 \_\_\_\_\_

**COMUNE DI ALEZIO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

ALL. "B"

Al Sig. Sindaco del Comune di  
ALEZIO

**Oggetto: Richiesta di intervento economico**

\_\_l\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ residente in questo Comune alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'erogazione di un contributo economico ai sensi dell'art. 7 e 7o art. \_\_\_\_\_ Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi e la prestazione di servizi in campo sociale.

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_ si impegna a comunicare, entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata.

All'uopo alla presente allega la documentazione retro contrassegnata.

Alezio lì \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1° lett. A), della legge 675/96.

**COMUNE DI ALEZIO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

Dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/1968 e ss.mm.ii. recante:	<ul style="list-style-type: none"><li>• la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di particolari situazioni (stato di vedovanza, separazione, presenza di detenuti e/o di tossicodipendenti;</li><li>• titolo di godimento dell'abitazione occupata (in proprietà: specificando se di lusso o di modeste condizioni – in locazione: specificando il canone in uso);</li><li>• i beni immobili e mobili posseduti dal nucleo familiare;</li><li>• l'attività lavorativa svolta da ciascun componente la famiglia e il reddito riveniente;</li><li>• iscrizione all'Ufficio di Collocamento;</li><li>• particolari condizioni di salute;</li><li>• eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici e privati.</li></ul>
Altra documentazione comprovante particolari situazioni socio-economico-familiari	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

PUNTEGGIO CONSEGUITO ED EVENTUALI VALUTAZIONI

---

---

---

PROPOSTA D'INTERVENTO

---

---

---

**COMUNE DI ALEZIO**  
***PROVINCIA DI LECCE***

ANNOTAZIONI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_